

Marghera 16/12/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 3.

Comunicazioni decisioni della Commissione Disciplinare di 2° istanza UISP VENETO Calcio:

Stagione sportiva 2016/2017

Commissione Disciplinare di 2° Istanza

Decisione n.3/2016 (Stagione Sportiva 2016/2017)

La Commissione Disciplinare di 2° Istanza nelle persone dei Sig.ri

Avv. Luca Ricato - responsabile
Martini Gabriele - componente
Alessandro Raimondi - componente
Massimo Schiavo – componente - assente
Giovanni Ruggeri – componente – assente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente Matteo Guerra residente a San Pietro di Morubio (VR) tessera UISP 170622400

Partita Lovers Cerea e AC Gazzo Veronese
Campionato Provinciale di Calcio a 7 UISP Verona
Disputata il 25/11/2016 a Cherubine di Cerea (VR)

Svolgimento del procedimento

Con ricorso del 02/12/2016 l'avv. Matteo Guerra CF: GRRMTT74T09E512I nato a Legnago (VR) il 09.12.1974 residente a San Pietro Di Morubio (VR), Via Vittorio Veneto n. 54 proponeva ricorso-impugnazione a seguito allegato, avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare di prima istanza – pubblicata sul Comunicato n. 12 del 29 novembre 2016, successivamente rettificato dal comunicato n. 13 del 30 novembre 2016 sottoscritta dal responsabile Cristian Zanetti con il quale in merito alla partita disputata fra Lovers Cerea e AC Gazzo Veronese in data 25 novembre 2016, gli venivano irrogate le seguenti sanzioni:

- a) sanzione pecuniaria di € 25,00;
- b) squalifica fino al 25.03.2017 (4 mesi).

Il ricorrente chiedeva, l'accoglimento delle seguenti istanze: *“in via principale e nel merito: dichiarare che il calciatore Matteo Guerra è estraneo ai fatti in virtù dei quali è stata comminata la sanzione pecuniaria di € 25,00 e la squalifica fino al 25.03.2017 (4 mesi) e per l'effetto annullarla;*

in via subordinata: per quanto innanzi esposto, ritenere che il ricorrente, nel caso concreto, ha semplicemente protestato nei confronti del giudice di gara art. 123 (Regolamento di disciplina) o commesso

una protesta e/o comportamento irrispettoso nei confronti dell'ufficiale di gara (art.129 Regolamento di disciplina) o, al massimo (ma non è vero), un atteggiamento minaccioso semplice (art. 133 Regolamento di disciplina) e per l'effetto, applicandosi le attenuanti descritte, ridurre la sanzione a euro 5 di ammenda e 1 giornata di squalifica. In via istruttoria si alle ga....."

-A fondamento del ricorso, il deducente, dopo avere descritto succintamente i fatti che hanno anticipato (premessa arbitro) e caratterizzato la partita disputata fra Lovers Cerea e Ac Gazzo Veronese, evidenziando come sussistesse un clima piuttosto acceso, fra le due formazioni dovuto, a suo dire, ad una serie di provocazioni provenienti dalla squadra avversaria, si soffermava sull'episodio oggetto dell'odierna decisione.

In particolare sottolineava come nessuna offesa era da Lui proferita nei confronti del Giudice di gara e tanto meno, mai " *...il sottoscritto metteva le mani al petto dell'arbitro spingendolo...*".

A sostegno delle proprie tesi difensive allegava una serie di testimonianze, precisava come dallo stesso referto arbitrale non vi fosse prova di violenza da lui compiuta verso il direttore di gara e sottolineava come a seguito dell'episodio al termine del primo tempo si adoperava immediatamente per avere un pacifico chiarimento con l'arbitro negli spogliatoi, alla presenza di compagni di squadra (Claudio Antonioli e Corrado Bissoli) ed un dirigente accompagnatore (Fabien Roberto).

In diritto, contestava la gravata decisione della Commissione Disciplinare di prima istanza, in quanto erronea rispetto alla reale condotta tenuta dal ricorrente odierno, sproporzionata ed ingiusta.

Evidenziava la genericità del supplemento di rapporto arbitrale, negando e contestando decisamente come nessun atto di violenza fosse stato compiuto dal ricorrente nei confronti del giudice di gara. Ciò comprovato dalle testimonianze allegare e, dallo stesso, seppur generico, rapporto.

Errata dunque la qualificazione della violazione a lui attribuita anche alla luce dell'attenuanti da applicarsi al caso de quo (*il ricorrente si è subito attivato per avviare al proprio comportamento andando a parlare con l'arbitro negli spogliatoi e chiarendo l'accaduto*).

Motivazioni

La Commissione Disciplinare di 2° Istanza riunitasi in data 10/12/2016 richiamandosi alla Normativa Generale della UISP Nazionale - ed. 2016 alla luce del ricorso e della disamina della documentazione allegata, del supplemento arbitrale e, dell'escussione del direttore di gara Santovito Leonardo e del ricorrente socio Guerra Matteo, ritiene di dover derubricare la sanzione irrogata con comunicato rettificato numero 13 del 30/11/2016, da presunto atto di violenza ad atteggiamento minaccioso semplice art 133 R.D. Capo II sezione II, in quanto è emerso che il comportamento del deducente si è effettivamente concretizzato in una spinta forte nei confronti dell'arbitro, che gli causava un ingiusto timore, atto da qualificare come minaccia (art 16 Capo I sezione II R.D.).

A fondamento di detta determinazione la commissione ha ritenuto di dover dare maggiore peso al rapporto arbitrale rispetto alle prove allegare come da regolamento R.D. art 90 che ritiene il referto arbitrale quale prova legale a differenza delle prove semplici prodotte dall'istante.

Infatti si specifica che il calciatore Guerra Matteo ha avuto questo comportamento nei confronti del direttore di gara, responsabile del sereno e concreto andamento della partita di calcio. Si ricorda infatti che ogni comportamento negligente compiuto nei confronti dell'arbitro concreta un aggravante da inevitabilmente valutarsi quale elemento maggiormente ingerente.

La presente commissione tuttavia ritiene di valutare positivamente le due attenuanti (situazione di concitazione provocata da fatto altrui e l'essersi attivato subito per avviare al suo comportamento).

riportate nel ricorso da il calciatore espulso Guerra Matteo, confermate dallo stesso arbitro e dalle prove testimoniali.

Pertanto si ritiene di applicare le attenuanti R.D. art 24 a) c).

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare di 2° Istanza accoglie parzialmente il ricorso del ricorrente Guerra Matteo qualificando il fatto oggi in esame quale atteggiamento minaccioso semplice art 133 R.D.

Così definitivamente pronunciando:

_Dispone la riduzione della squalifica del giocatore Matteo Guerra da 4 mesi(25/11/2016 – 25/03/2017) a numero 3 giornate ai sensi dell' art 133 R.D.

_Dispone la restituzione della cauzione versata all'istante.

_Dispone la riduzione dell'ammenda comminata da € 25,00 a € 20,00 art 125 R.D.

_Dispone la comunicazione della presente decisione alla Struttura UISP Verona Calcio per gli adempimenti previsti dalla normativa R.D. art. 96 lett. a.

Così deciso in Marghera il 10/12/2016.

f.to per la commissione disciplinare di 2° istanza

Avv. Luca Ricato – responsabile

Luca Ricato

Stagione sportiva 2016/2017

Commissione Disciplinare di 2° Istanza

Decisione n.4/2016 (Stagione Sportiva 2016/2017)

La Commissione Disciplinare di 2° Istanza nelle persone dei Sig.ri

Avv. Luca Ricato - responsabile
Martini Gabriele - componente
Alessandro Raimondi - componente
Massimo Schiavo – assente
Giovanni Ruggeri – assente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente Città di Mirano
Partita Città di Mirano – A.S.D. Straelle
45° Campionato Provinciale di Calcio a 11 UISP Venezia
Disputata il 05/12/2016 a Peseggia (VE)

Svolgimento del procedimento

Con ricorso del 09/12/2016 la società Città di Mirano (VE) nella persona del suo presidente sig. Daniele Favaro e del Dirigente Responsabile Matteo Bortolato proponeva ricorso a mezzo mail, avverso il provvedimento di espulsione comminato dal direttore di gara Daniele Marcato nel corso della gara sopra citata nei confronti del loro giocatore nonché capitano sign. Spolaore Alessandro. Si evidenzia sin da subito come il ricorso non abbia impugnato la decisione pronunciata dalla Commissione Disciplinare di prima istanza.

La ricorrente in sede conclusiva chiedeva “Concludendo, sperando che il buon senso venga usato almeno in questa sede, chiediamo una drastica riduzione e più che motivata, riduzione della squalifica, di Spolaore Alessandro, che per la cronaca e come comprovata prova della sua sportività, a fine gara, è tornato in campo per stringere la mano all’arbitro, e agli avversari” .

A fondamento del ricorso, la deducente, contestava la dinamica dei fatti descritta dal direttore di gara e, la valutazione formulata dallo stesso, il quale, a dire del deducente, non avrebbe tenuto conto che il comportamento del giocatore Spolaore Alessandro non era altro che la reazione conseguente ad una precedente provocazione dei giocatori avversari. La mancanza di buon senso dell’arbitro pertanto, avrebbe poi determinato una squalifica sostanziale di cinque giornate del sig. Spolaore Alessandro.

Motivazioni

La Commissione Giudicante di 2° Istanza riunitasi in data 10/12/2016 richiamandosi alla Normativa Generale della UISP Nazionale - ed. 2016 ai sensi del R.D. dell’art. 71 evidenzia delle carenze formali in ordine al ricorso che non consentono di esaminarne il merito.

Il ricorrente infatti ha inoltrato la presente domanda a mezzo email senza dare prova di deposito, notifica a mezzo raccomandata o inoltro a mezzo pec (art 76 e lett. j art. 71 R.D.).

Anche a non volere considerare la predetta eccezione, si evidenzia come ad ogni modo la domanda formulata dalla Città di Mirano presenti gravi vizi formali non superabili.

Ai Sensi Dell'Art. 71 Lett. a) R.D. il ricorso deve contenere il nominativo del socio e dell'associazione ricorrente corredata da relativo numero di tessera UISP o affiliazione (non presente).

Manca altresì l'indicazione del provvedimento disciplinare impugnato (lett. c art. 71 R.D.) e non vi è alcuna allegazione di prova o dichiarazione testimoniale, che consenta di comprovare i fatti e le istanze dedotte dalla deducente. Il buon senso purtroppo non è elemento che può fondare la decisione della presente Commissione.

Il ricorso pertanto è inammissibile ai sensi dell' art. 71 R.D..

Si ribadisce in questa sede, facendo seguito anche a precedenti decisione adottate dal presente Commissione che la carenza probatoria a sostegno delle proprie argomentazioni, non consente di riformare la decisione del giudice di 1° istanza, in quanto si precisa che il referto arbitrale costituisce prova legale ai sensi del R.D. art. 90 lett. b, non superabile senza valida contraria allegazione/documentazione probatoria allo stato inesistente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare di 2° Istanza rigetta per inammissibilità ai sensi del R.D. art.71 lett. a-c-f e j) e art. 76, il ricorso proposto dalla società Città di Mirano confermando integralmente quanto statuito dal Giudice di 1° grado.

Dispone l'incameramento della cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso.

Dispone la comunicazione della seguente decisione alla Struttura di Attività UISP Calcio Venezia per gli adempimenti previsti dalla normativa R.D. art. 96 lett. a.

Così deciso in Marghera il 10/12/2016.

f.to per la commissione disciplinare di 2° istanza

Avv. Luca Ricato – responsabile

Luca Ricato

UISP VENETO CALCIO
Il Commissario
Giorgio Grespan

Affisso all'albo il 16/12/2016